

CONTRATTO DI CONCESSIONE DIRITTI

Tra

_____ (nel prosieguo denominata "Concedente"), con sede legale in _____, codice fiscale e partita
_____ REA n. _____, Registro Imprese di _____ n. _____, in persona del legale
rappresentante pro-tempore Sig. _____

da una parte

e

_____ (di seguito denominata anche "Distributore"), con sede legale in _____ in
_____, codice fiscale e partita IVA _____, REA n° _____, Reg. Imprese di Roma
_____ in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. _____

dall'altra

(la *Concedente* e il *Distributore* saranno di seguito congiuntamente definite anche come le "Parti")

Premesso che:

- a) La *Concedente*, quale titolare del 100% di diritti di utilizzazione economica della *Produzione* per i territori di lingua italiana, ha offerto al *Distributore* – che ha accettato – di prendere in concessione i diritti di distribuzione sul *Film*, così come indicati al successivo art. 3) delle *Presenti Disposizioni Particolari*, a fronte del pagamento del minimo garantito globale e complessivo di cui al successivo art. 5) delle *Presenti Disposizioni Particolari*;
- b) il presente contratto (di seguito denominato anche come il "Contratto" e/o il "Presente Contratto") è composto da una parte speciale (denominata anche come le "Disposizioni Particolari" e/o le "Presenti Disposizioni Particolari") e dalle allegate *Condizioni Generali di Contratto* (Allegato A), che formano parte integrante e sostanziale delle *Presenti Disposizioni Particolari* ad ogni effetto.

Tanto premesso, rimane convenuto tra le Parti quanto segue:

ART. 1) Efficacia delle premesse. Valore delle Condizioni Generali di Contratto

1.1 (Efficacia delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del *Contratto*, vincolando le *Parti* alla loro piena osservanza e rispetto, così come qualsiasi altra disposizione contenuta nelle *Presenti Disposizioni Particolari* e nelle allegate *Condizioni Generali di Contratto*.

1.2 (Valore delle Condizioni Generali di Contratto)

Le *Presenti Disposizioni Particolari* sono regolate dalle allegate *Condizioni Generali di Contratto*, fatte salve le espresse deroghe contenute nelle stesse *Disposizioni Particolari*. In caso di incompatibilità, dovranno ritenersi prevalenti le disposizioni contenute nelle *Presenti Disposizioni Particolari*.

1.3 (Completezza dell'Accordo)

Il *Presente Contratto* rappresenta l'intera volontà negoziale delle *Parti*. Qualsiasi modifica, deroga, rinuncia, sostituzione, soppressione e/o aggiunta alle *Presenti Disposizioni Particolari* e/o alle allegate *Condizioni Generali di Contratto*, dovrà risultare da formale atto sottoscritto da entrambe le *Parti* in data successiva a quella di perfezionamento del *Presente Contratto*.

ART. 2) Oggetto del Contratto e Caratteristiche essenziali. Obblighi e garanzie della Concedente

2.1 (Oggetto del Contratto. Caratteristiche essenziali)

Per effetto del *Presente Contratto*, il *Distributore* assume dalla *Concedente* l'incarico di distribuire alle condizioni di cui all'art. 3) delle *Presenti Disposizioni Particolari* i diritti ivi specificati relativamente al *Film* lungometraggio di animazione a prioritario sfruttamento cinematografico dal titolo originale provvisorio " _____", basato sul soggetto originale e sulla sceneggiatura scritti da _____, per la regia

di _____, di nazionalità italiana, in lingua italiana, per una durata di circa ____ minuti primi per il *Periodo di Licenza* (come definito dal successivo articolo 3.5) e per il *Territorio* (come definito dal successivo articolo 3.1).

Le caratteristiche del *Film* descritte nel presente art. 2.1) devono intendersi quali elementi essenziali del *Presente Contratto*. Pertanto la mancanza di uno o più di tali elementi essenziali costituirà grave inadempimento da parte della *Concedente*, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 12) delle allegate *Condizioni Generali di Contratto* (clausola risolutiva espressa).

2.2 (Obblighi e garanzie della Concedente)

La *Concedente* dichiara a garantisce che:

- la produzione del *Film* inizierà il _____ e dovrà concludersi, ivi compreso il montaggio ed il missaggio, entro e non oltre il _____;
- i materiali di cui al successivo art. 5) dovranno essere consegnati al *Distributore* entro e non oltre il termine, per lo stesso *Distributore* essenziale, del _____, per una prima uscita cinematografica prevista per il _____.
- il *Film* verrà realizzato nel rispetto di tutto quanto previsto nel *Presente Contratto*. In particolare, il *Film* dovrà essere realizzato nel sostanziale rispetto della sceneggiatura definitiva che è stata visionata ed approvata dal *Distributore*, per la regia del direttore artistico sopra indicato;
- il *Film* sarà tale da ottenere il nulla osta alla visione per tutti in Italia in sede di prima revisione.

ART. 3) Mandato di distribuzione del *Film*

3.1 (Distribuzione cinematografica in Italia. Mandato al Distributore. Recupero Costi della distribuzione cinematografica e minimo garantito)

In virtù del *Presente Contratto*, la *Concedente* concede al *Distributore*, che accetta, a fronte di un Minimo Garantito pari a complessivi € _____ la distribuzione del *Film* in sede cinematografica (theatrical, non theatrical, public video, ecc.) e in sede audiovisiva home e commercial video in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e per il solo home e commercial video anche il Principato di Monaco in lingua italiana e la Svizzera in lingua italiana (il "*Territorio*").

La distribuzione in sede cinematografica si intende affidata al *Distributore* alle seguenti condizioni essenziali:

- a) la provvigione del *Distributore* sarà pari al ____% (_____ per cento) del fatturato di noleggio cinematografico;
- b) verrà investito nella distribuzione (copie e lancio), un importo non inferiore ad Euro _____ (_____/00);
- c) verrà messo in circolazione un numero di copie non inferiore a _____ copie;
- d) fermo restando quanto sopra, l'ammontare dei costi di distribuzione ed il contenuto della campagna pubblicitaria (manifesto, affiches, flani, trailer) (di seguito "*costi di distribuzione cinematografica*") verrà stabilito su proposta del *Distributore* di comune accordo tra le *Parti* ed il regista, restando inteso che l'accordo della *Concedente* non dovrà essere irragionevolmente negato;
- e) i costi di distribuzione verranno integralmente anticipati dal *Distributore*, che avrà facoltà di recuperarli, in regime di c.d. *cross-collateralizzazione*, con il 100% di tutti i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del *Film* in sede home e commercial video nel *Territorio*. In caso di mancato recupero di tali costi entro 18 (diciotto) mesi dalla prima uscita cinematografica del *Film*, la *Concedente* provvederà a rimborsare al *Distributore* l'eventuale deficit, previa emissione da parte del *Distributore* della relativa fattura con IVA;
- f) Il *Distributore*, una volta recuperati i suddetti costi di distribuzione, avrà il diritto di recuperare il minimo garantito pari ad € _____ (_____/00) in regime di *cross-collateralizzazione* con il 100% (cento per cento) dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del *Film* in sede Home Video nel *Territorio*;

- h) successivamente all'avvenuto recupero da parte del *Distributore* di tutti i costi di distribuzione sostenuti e del Minimo Garantito pari ad € _____ (_____/00), il *Distributore* dovrà rimettere alla *Concedente*, previa deduzione della provvigione di distribuzione sopra menzionata del ____%, una quota pari al ____% (_____ per cento) dell'ulteriore e residuo fatturato di noleggio cinematografico.

Con il termine fatturato di noleggio cinematografico, ai sensi del *Presente Contratto*, si intende il *Box Office* al netto degli importi dedotti sulla base della legge, dei regolamenti e/o della contrattazione individuale o collettiva (incasso degli esercenti le sale, quote di proventi destinati alla Siae, ecc.);

Ferma restando l'efficacia immediata del mandato di cui sopra e delle conseguenti obbligazioni distributive, le *Parti* si impegnano sin da ora a perfezionare tra loro, successivamente alla stipula del presente mandato, tutti gli atti ricognitivi, di modifica e/o integrazione dello stesso che siano necessari a rendere il rapporto qui regolato compatibile con le esigenze legate al rispetto delle procedure di erogazione del finanziamento statale alla distribuzione del *Film*.

3.2 (*Distribuzione diritti home e commercial video in Italia, Mandato al Distributore, Recupero del Minimo Garantito*)

In virtù del *Presente Contratto*, la *Concedente* concede altresì al *Distributore*, che accetta, la distribuzione del *Film* in sede home e commercial video in tutti i canali di vendita e/o noleggio al pubblico (Rental, Sell Through, Edicola, GDO, abbinamento editoriale, vendite on line e/o per corrispondenza etc..) e tramite qualsiasi tipologia di supporto in Italia Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La provvigione del *Distributore* viene fissata in una percentuale pari al ____% (_____ per cento) del fatturato netto effettivo totale; salvo che per le vendite tramite il canale edicola laddove la provvigione sarà ridotta al ____% (_____per cento) di quanto effettivamente incassato a seguito di tali commercializzazioni (di seguito "*fatturato edicola*").

A tal fine, resta inteso che, ai sensi del *Presente Contratto* e con riferimento a tutti canali tranne il canale edicola:

- (i) con il predetto termine di fatturato netto effettivo totale, deve intendersi l'ammontare del prezzo netto effettivo fatturato ai rivenditori ai fini della vendita e/o del noleggio di ciascun videogramma contenente il *Film*, con esclusione di quelli che, sebbene consegnati ai rivenditori, siano stati successivamente riconsegnati e
- (ii) con il termine prezzo netto effettivo fatturato deve intendersi il prezzo effettivo fatturato ai rivenditori per la vendita e/o il noleggio di ciascun videogramma contenente il *Film*, al netto dell'IVA, di qualsiasi altra voce fiscale, nonché degli sconti, in natura e/o a valore, praticati ai rivenditori, inclusi gli sconti per vendite promozionali e i premi di fine anno.

Tutti i costi e le spese necessarie alla distribuzione home e commercial video - ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo,

- (i) i costi di fabbricazione, duplicazione, imballaggio e custodia dei videogrammi;
- (ii) i costi delle operazioni di digitalizzazione necessarie alla produzione e duplicazione dei supporti DVD;
- (iii) i costi della campagna pubblicitaria e promozionale (di seguito "*i costi della distribuzione video*"), saranno ad integrale carico del *Distributore*. Quest'ultima avrà diritto a recuperare i *costi della distribuzione video* sul 100% (cento per cento) del fatturato netto effettivo totale, al netto della provvigione sopra menzionata, in cross-collateralizzazione con i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del *Film* in sede cinematografica.

Successivamente all'avvenuto recupero da parte del *Distributore* dei costi di distribuzione video, nonché del Minimo Garantito pari ad € _____ (_____/00), il residuo fatturato netto effettivo totale, previa deduzione della provvigione del ____% sopra menzionata, oltre al fatturato edicola, previa deduzione della provvigione del ____% sopra menzionata, sarà rimesso alla *Concedente*.

3.3. (*Durata del mandato*)

La durata del mandato a distribuire tutti i diritti di cui al presente art. 4) è pattuita in 7 (sette) anni a partire dalla data di positivo collaudo tecnico dei materiali consegnati al *Distributore* ai sensi del successivo Art. 4) delle *Presenti Disposizioni Particolari*.

ART. 4) Materiali del *Film* – Termini di consegna: essenzialità degli stessi

La *Concedente* si obbliga a consegnare, a propria cura e spese, entro e non oltre il termine per il *Distributore* essenziale del _____, con le modalità qui di seguito indicate, i seguenti materiali relativi al *Film* che dovranno essere di ottima qualità e conformi alle indicazioni

- copia positiva 35 mm. del *Film*, stampata sotto liquido con correzione colore, in edizione italiana, completa di titoli e truke;
- formato IMX (MPEG), 625 righe, "letterbox 1:78 – 1:85", 50 semiquadri/S, codifica PAL, con barre colore EBU 75% e nota da 1KHZ a – 6Db in testa al programma, con LTC di riferimento, in edizione italiana, completo dei titoli di testa e di coda e senza i neri commerciali;
- master digital betacam nel formato 16:9, completo di colonna internazionale e fondino neutro titoli;
- master digital betacam nel formato 4:3, completo di colonna internazionale e fondino neutro titoli.
- 1 vcr nel formato 1/2 pollice (vhs) e 1 DVD, il cui contenuto sia conforme a quello del beta SP e/o dell'IMX;
- 1 copie dell'elenco dei titoli di testo e di coda;
- 1 copie dell'elenco dei dialoghi definitivi;
- 1 copie di una sinossi del *Film*;
- 1 copie del "*Billing Block*";
- cinque (5) copie della dichiarazione sulle opere dell'ingegno (redatta sul modello fornito dal *Distributore*) contenente l'elencazione di tutte le opere utilizzate nella *produzione*, ivi incluse le musiche;
- lista degli eventuali obblighi di citazione;
- master betacam sp, 625 righe, 50 semiquadri/s con ltc completo di titoli e truke, senza interruzioni e/o neri commerciali, con colonna mixata italiana stereo sulle piste 1 e 2, corredato di fondino neutro titoli su betacam sp, di colonna internazionale stereo su dat sincrono e di cartelli di segnalazione inizio/fine tempo o parte personalizzati su beta sp separato, per la trasmissione;
- un congruo numero (almeno 20) di selezionate diapositive e foto di scena, b.n. e colore, con indicazione, nel retro delle foto e sulle diapositive, dei nomi dei soggetti fotografati. Su richiesta del *Distributore*, il coproduttore si obbliga altresì a mettere a disposizione di quest'ultima i negativi delle dette fotografie e diapositive.
- Copyright e chain of rights.

ART. 5) Accesso a fondi e finanziamenti

La *Concedente* dichiara e garantisce che, alla data di perfezionamento del *Presente Contratto*, la *Produzione* non ha ottenuto alcun tipo di fondo e/o finanziamento nazionale e/o internazionale, non avendo la *Concedente* presentato istanze o domande al riguardo.

ART. 6) Determinazione del corrispettivo e modalità di versamento

Il *Distributore* verserà alla *Concedente*, con pieno effetto liberatorio un importo complessivo, onnicomprensivo, forfetario e bloccato di Euro _____ oltre IVA a titolo di minimo garantito a valere sull'affidamento del mandato a distribuire i diritti di cui ai precedenti artt. 3.1) e 3.2) con le seguenti modalità:

ART. 7) Rendicontazione

Il *Distributore* si impegna ad inviare alla *Concedente*, presso l'indirizzo indicato in epigrafe, idonea rendicontazione (trimestrale per il primo anno, semestrale per il secondo anno e successivamente annuale)

di tutte le attività distributive del Film. La *Concedente* avrà 30 giorni dalla ricezione per verificare i detti rendiconti ed eventualmente contestarli. Decorso il predetto termine di 30 giorni, nel silenzio della *Concedente*, i rendiconti stessi si intenderanno definitivamente approvati.

Unitamente al rendiconto, il *Distributore*, previa emissione da parte della *Concedente* delle relative fatture, invierà, maggiorati dell'IVA di legge, i proventi netti di quota produttore eventualmente maturati a favore della *Concedente*, dopo il recupero delle *Spese di Distribuzione* e del Minimo Garantito da parte del *Distributore*.

ART. 8) Ritardo nel pagamento

Le *Parti* convengono che non verrà considerato ritardo nel pagamento, ai fini del decreto legislativo 231/2002, il pagamento effettuato entro i n. 25 (venticinque) giorni successivi al termine di scadenza contrattuale.

Le *Parti* convengono inoltre che, sulle somme pagate oltre l'arco temporale di cui al precedente comma - per cause imputabili al *Distributore* - verrà applicato un interesse di mora pari al saggio di interesse BCE, comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'inizio di ogni semestre, senza maggiorazioni e previa presentazione di regolare fattura concernente tali interessi.

ART.9) Varianti rispetto alle Condizioni Generali di Contratto

9.1 (Facoltà di accesso presso il Laboratorio di sviluppo e stampa)

Ad integrazione di quanto previsto alla lettera H) del Punto 2) delle *Condizioni Generali Di Contratto*, resta convenuto quanto segue:

- il *Distributore* e' autorizzato, subordinatamente all'esatto adempimento degli obblighi di pagamento da essa assunti in virtù del *Presente Contratto*, ad accedere, presso il laboratorio di sviluppo e stampa, in ogni momento, al suddetto materiale per la stampa delle copie di sua pertinenza oltre che per tutte le esigenze connesse alla *Produzione* e per l'esercizio dei diritti ad essa spettanti in base al *Presente Contratto*;

- la *Concedente* si obbliga ad effettuare tutte le necessarie lavorazioni relative alla *Produzione* presso uno stabilimento di sviluppo e stampa di primaria importanza ed a depositare presso il sopraddetto stabilimento, tutto il materiale dell'intera *Produzione*, ivi compresi a titolo esemplificativo ma non limitativo:

- negativo sviluppato, interpositivo e internegativo 35 mm;
- colonna internazionale musica ed effetti separati in stereo, su dat o da88;
- colonna sonora mixata italiana stereo, su dat o da88;
- master beta digitale completo di fondino, titoli e truke e corredato del dischetto dell'"edit list".

9.2 (Garanzie e manleve)

Ad integrazione di quanto previsto nelle *Condizioni Generali di Contratto*, la *Concedente* garantisce al *Distributore*, ai suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa, l'insussistenza di pretese di terzi, a qualsiasi titolo formulate, riguardo ai diritti acquisiti dallo stesso *Distributore* con il *Presente Contratto*, assicurandone il pacifico godimento e, comunque, obbligandosi ad assumere in proprio ogni responsabilità riguardo a pretese di terzi a qualunque titolo formulate ed anche di carattere economico, con particolare riferimento a contestazioni anche azionate in via giudiziaria con obbligo di manleva in favore del *Distributore*, dei suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa.

9.3 (Termini essenziali)

A parziale modifica di quanto disposto al punto 11) delle *Condizioni Generali di Contratto*, sono da intendersi essenziali esclusivamente i termini previsti per la consegna dei materiali al *Distributore*, prevista entro e non oltre il _____

9.4 (Crediti contrattuali e obblighi di citazione. Crediti limitati)

Ad integrazione di quanto disposto nelle *Condizioni Generali di Contratto*, la *Concedente* farà i suoi migliori sforzi per ottenere dagli autori e dall'altro personale tecnico e artistico che parteciperà alla *Produzione*, ogni più ampia liberatoria in ordine al libero utilizzo da parte del *Distributore* e dei suoi aventi causa, di crediti limitati rispetto a quelli contrattualmente previsti, ivi inclusa la facoltà discrezionale del *Distributore* e dei suoi aventi causa di non menzionare uno o più dei suddetti soggetti sui cartelli pubblicitari, sui promo reels, su riviste e/o giornali, ecc., nell'ambito di tutte le attività promozionali e/o pubblicitarie del *Film*.

ART. 10) Crediti contrattuali. Periodi di protezione.

10.1) (Crediti contrattuali)

Fatto salvo il diritto del *Distributore* di approvare i titoli di testa e di coda del *Film* e tutto il relativo materiale pubblicitario, resta fin d'ora inteso, in accordo, tra l'altro, con quanto previsto nel Contratto di Preacquisto, che dovranno comparire le seguenti citazioni:

Tanto le citazioni sopra dette quanto il logo del *Distributore* e della *Concedente* dovranno essere riportati con caratteri, rilievo, posizione e permanenza favoriti rispetto a quelli di altri coproduttori.

IL DISTRIBUTORE

LA CONCEDENTE

La *Concedente* dichiara di approvare per iscritto, ai sensi dell'art.1341 c.c., le seguenti clausole:

Disposizioni particolari:

Condizioni Generali di Contratto:

ALLEGATO A)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il *Concedente* assumendosi nei confronti del *Distributore* ogni responsabilità amministrativa, tecnica, economica e di ogni altro genere – si obbliga a realizzare la produzione oggetto del contratto in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.

2) OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il *Concedente* si obbliga² a:

A) non inserire nella produzione alcun elemento avente, comunque, direttamente o indirettamente, natura pubblicitaria o promozionale, tale da contrastare con la normativa italiana vigente in materia, salvo quanto previsto in materia di “product placement” dal D.lgs n. 28 del 22 gennaio 2004.

B) non inserire nella produzione alcun elemento che possa pregiudicare – ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa e/o da eventuali e successive disposizioni che dovessero essere emanate a tutela della sensibilità dei minori in ordine ai contenuti violenti e/o osceni e/o discriminatori – la diffusione in sede televisiva della produzione, per tutta la durata della concessione, senza alcun limite e in qualsiasi fascia oraria di programmazione.

Nel caso di violazione da parte del *Concedente* del divieto di cui al precedente comma, sarà facoltà del *Distributore* risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., ovvero intimare l’adempimento entro un termine determinato, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà automaticamente risolto. Sia nel caso di risoluzione del contratto che di adempimento in esecuzione di apposita intimazione, il *Concedente* sarà tenuto a corrispondere al *Distributore* una somma a titolo di penale - non inferiore al 10% e non superiore al 50% del corrispettivo globale contrattualmente pattuito - impregiudicato il risarcimento del maggior danno.

Fermo restando quanto sopra previsto, il *Concedente* si obbliga, inoltre, a tenere il *Distributore* e i suoi cessionari e/o aventi causa manlevati ed indenni da ogni e qualsivoglia intervento sanzionatorio da parte delle competenti Autorità, in ordine alla rilevata presenza degli elementi di cui al primo comma della presente lett. b) ed alle connesse conseguenze di ordine patrimoniale e non;

C) consentire che incaricati del *Distributore*, da questa specificamente designati, seguano tutte le fasi delle lavorazioni relative a quanto forma oggetto del contratto ed eseguano tutte le verifiche ed i controlli ritenuti opportuni anche in tema di rispetto del piano di produzione e del preventivo di spesa e specificamente a consentire ad una società di monitoraggio, discrezionalmente scelta dal *Distributore*, di effettuare tutte le verifiche sul piano di produzione, sul preventivo presentato dal *Concedente*, anche in corso d’opera;

D) farsi rilasciare e tenere a disposizione del *Distributore* - a cura e spese proprie - in forma di clausole contrattuali o di separate dichiarazioni, il consenso delle persone che compariranno a qualunque titolo nella produzione, dal quale risulti, inoltre, che nulla esse avranno da opporre e/o da richiedere a chiunque utilizzi la produzione in qualsiasi sede, forma e modo, anche ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196;

E) affidare i ruoli principali e secondari agli interpreti scelti d’accordo con il *Distributore*, nel rispetto dell’apposita voce di spesa indicata nel preventivo;

F) assumere a suo esclusivo carico qualsivoglia onere connesso alla utilizzazione da parte del *Concedente* di nastri o basi musicali fuori commercio e/o di video musicali, anche con particolare riferimento alle diffusioni televisive del programma; sarà altresì sua esclusiva cura prendere i necessari accordi con gli aventi diritto, ove possibile per il tramite della competente associazione fonografica, tenendo manlevata ed indenne il *Distributore* e i suoi cessionari e/o aventi causa da pretese ed azioni al riguardo da parte delle case fonografiche o di qualsiasi terzo.

G) effettuare tutte le necessarie lavorazioni relative alla *Produzione* presso uno stabilimento di sviluppo e stampa di primaria importanza ed a depositare, presso il sopraddetto stabilimento, il negativo delle singole sequenze e tutto il materiale dell’intera produzione.

Il *Distributore* è autorizzato - subordinatamente all'esatto adempimento degli obblighi di pagamento da essa contrattualmente assunti - ad attingere presso il laboratorio di sviluppo e stampa, in ogni momento, al suddetto materiale per la stampa delle copie di sua pertinenza, oltretutto per tutte le esigenze connesse alla produzione e per l'esercizio dei diritti ad essa spettanti come da contratto.

Il *Concedente* si obbliga a consegnare al *Distributore*, contestualmente al perfezionamento del *presente Contratto*, una dichiarazione rilasciata dal laboratorio di sviluppo e stampa contenente l'espresso impegno da parte di detto stabilimento a non far valere, nei confronti del *Distributore*, eventuali diritti di ritenzione.

H) protezione dell'esclusiva

Al fine di tutelare l'esclusività dei diritti ceduti al *Distributore* in virtù del contratto, a che tutti gli eventuali altri cessionari anche fuori dal territorio italiano, non diffondano in sede televisiva, in alcuna delle forme e modi contrattualmente previsti, direttamente o indirettamente - in Italia e territori indicati a contratto, e nelle lingue dei paesi contrattualmente previsti - la produzione oggetto del contratto, a decorrere dal compimento dell'opera e per tutto il periodo di esclusiva spettante al *Distributore* ai sensi del contratto stesso.

I) trattare con la massima riservatezza i dati di natura confidenziale di cui dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico contrattualmente previsto e a non divulgare né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati ed informazioni a chicchessia, salvo espresso e preventivo assenso del *Distributore*.

Costituisce condizione essenziale per il *Distributore* che i predetti dati ed informazioni siano utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto stesso.

Ricevuta l'informativa di cui al DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, con la sottoscrizione del contratto, il *Concedente* esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti e per le finalità previste nella predetta informativa.

Rilasciare e tenere a disposizione del *Distributore* - a cura e spese del *Concedente* medesimo - in forma di clausole contrattuali o di separati atti, la dichiarazione di consenso (preceduta da idonea informativa) delle persone che compariranno a qualunque titolo nella produzione, dal quale risulti, inoltre, che nulla esse avranno da opporre e/o da richiedere a chiunque utilizzi la produzione in qualsiasi sede, forma e modo, anche ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.

In caso di violazione dei divieti o di inadempimento degli obblighi previsti nella presente lettera L) sarà facoltà DEL *DISTRIBUTORE* risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il contratto, impregiudicato il risarcimento dei danni.

L) indicare - ove necessario, per la presenza in contratto di particolari modalità di pagamento - i nominativi e le qualifiche dei propri rappresentanti autorizzati a riscuotere ed a quietanzare in nome e per conto proprio, producendo idonea documentazione, nonché, per qualsiasi caso di decadenza o di cessazione dall'incarico delle persone suddette (anche se tale decadenza avvenga "ope legis" e sia resa pubblica nei modi di legge), dare tempestiva comunicazione per iscritto al *Distributore* dell'avvenuta decadenza o cessazione o sostituzione, in difetto della quale i pagamenti effettuati ai rappresentanti decaduti o cessati avranno per il *Distributore* comunque pieno effetto liberatorio.

3) **ALTRI OBBLIGHI DEL CONCEDENTE**

Il *Concedente* si obbliga a:

A) ad effettuare - a propria cura e spese - la trascrizione presso il Pubblico Registro Cinematografico del presente contratto.

A tal fine il *Concedente* si impegna, a propria cura e spese, a:

far autenticare, se richiesto per iscritto del *Distributore*, tutte le sottoscrizioni da esso apposte al presente contratto - perfezionato in 4 (quattro) originali - da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato;

registrare il presente contratto presso il competente ufficio degli atti privati;

notificare alla Siae, quale condizioni per il pagamento della prima rata del corrispettivo contrattualmente stabilito, una copia originale del presente contratto, debitamente registrata, e corredata in allegato di una nota di trascrizione riportante i termini essenziali del contratto stesso, consegnandone copia originale al *Distributore*.

Il *Concedente*, successivamente all'operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, si obbliga a:

- procedere – ai sensi dell’art. 13 del DPCM 8/4/1998 n. 163 ed entro e non oltre 180 giorni dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia – sia alla rinnovazione nel pubblico registro per la cinematografia dell’iscrizione della/e opera/e cinematografica/che oggetto del contratto, sia alla ritrascrizione nel pubblico registro per la cinematografia dell’atto negoziale già trascritto nel soppresso pubblico registro cinematografico e notificato alla SIAE, dando al *Distributore* tempestiva comunicazione sia dell’avvenuta rinnovazione dell’iscrizione che della ritrascrizione. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, sarà facoltà del *Distributore*, risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., e chiedere la restituzione dei corrispettivi già versati, impregiudicato il risarcimento dei danni subiti dal *Distributore*.

Il *Concedente*, inoltre dichiara di aver posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia per l’iscrizione della/e opera/e cinematografica/che dedotta/e in oggetto del presente contratto.

B) Ottenere a propria cura e spese e consegnare tempestivamente al *Distributore* il nulla osta alla programmazione pubblica del film/s ai minori degli anni 18 e 14.

Nel caso in cui il/i film risultasse/ro vietato/i ai minori degli anni diciotto l’accordo si intenderà immediatamente risolto e il *Distributore* avrà diritto alla restituzione delle somme già corrisposte al *Concedente*, impregiudicato il risarcimento del maggior danno.

Laddove il/i film risultasse/ro, invece, vietato/i ai minori di anni 14, sarà facoltà insindacabile del *Distributore* risolvere immediatamente il contratto ovvero ridurre il corrispettivo del 50% rispetto a quello contrattualmente convenuto.

C) Presentare - a propria cura e spese - la denuncia di inizio lavorazione ed a provvedere a tutte le formalità previste dalla vigente normativa al fine di ottenere i relativi benefici. Il *Concedente* dovrà predisporre, inoltre, nei termini di legge, tutta la documentazione necessaria al corretto adempimento di detta denuncia.

D) Realizzare la produzione oggetto del contratto, sotto tutti i punti di vista, secondo le prescrizioni della vigente normativa affinché la stessa risulti idonea ad usufruire dei benefici previsti dalla suddetta normativa.

E) Provvedere - a propria cura e spese - ad ogni formalità prevista dalla normativa in vigore per ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana del/i film ed anche per la concessione dei benefici di legge.

4) DIRITTI DEL DISTRIBUTORE

1) Il *Distributore* potrà seguire per mezzo di un proprio delegato alla produzione ogni fase della realizzazione della produzione oggetto del contratto e quindi le fasi delle riprese e del montaggio fino al completamento della copia campione.

Eventuali spese di viaggio e di soggiorno relative al delegato del *Distributore* saranno ad esclusivo carico della stessa.

Il delegato alla produzione avrà facoltà di formulare utili suggerimenti per il migliore esito della produzione, impegnandosi il *Concedente*, a sua volta, a tenerne debito conto ove tali suggerimenti non siano irragionevoli.

Il delegato avrà, inoltre, piena facoltà di effettuare tutte le verifiche necessarie riguardo alla corretta attuazione del piano di produzione ed al rispetto del preventivo di spesa.

2) Nel caso in cui i materiali della produzione siano consegnati al *Distributore* in versione originale, in lingua diversa da quella italiana, il *Distributore* avrà diritto a realizzare l’edizione in lingua italiana - anche con riferimento agli eventuali segmenti musicali cantati contenuti nelle opere, la cui esecuzione vocale potrà essere affidata ad artisti italiani - avendone il *Concedente* ottenuto l’autorizzazione dagli autori e dagli aventi diritto a qualsiasi titolo. In tal caso, il *Distributore* diverrà titolare esclusiva ed in perpetuo, senza limiti di spazio, di tutti i diritti di utilizzazione economica della suddetta edizione e dei relativi materiali

3) Ogni trasmissione della produzione potrà essere preannunciata dal *Distributore* e dai suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa sia a mezzo televisivo che radiofonico, sia con ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

4) Il *Distributore* e i suoi cessionari, concessionari e aventi causa, avranno il diritto di abbinare la/e opera/e oggetto dell’accordo con filmati, programmi e messaggi pubblicitari (c.d. sponsorizzazione in ogni sua forma) e, conseguentemente, di:

- effettuare i necessari inserimenti e le interruzioni, nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa, facendo propri i relativi proventi;

- utilizzare, anche ai fini promozionali e pubblicitari, eventualmente diffondendoli nel corso di programmi televisivi, brani e/o sequenze della/e opera/e, da destinare altresì alla creazione di eventuali antologie.

In conseguenza di quanto sopra, il *Concedente*, garantisce e tiene il *Distributore* sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi pretesa, azione o rivendicazione dovesse essere avanzata nei suoi confronti dal regista, dagli autori, artisti, interpreti ed esecutori, con riferimento all'effettuazione delle interruzioni pubblicitarie, nonché, alla sponsorizzazione ed alle citate ulteriori forme di utilizzazione della/e opera/e.

5) MATERIALI RELATIVI ALLA PRODUZIONE

Qualora sia riscontrata dal *Distributore* l'inidoneità tecnica di tutto il materiale fornito dal *Concedente* o di parte di esso, questi si obbliga fin da ora a sostituirlo tempestivamente a proprie integrali cura e spese, e comunque entro e non oltre 30 giorni – termine essenziale per il *Distributore*– dall'invio della contestazione al riguardo, da effettuarsi per iscritto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Nel caso, invece, che tale sostituzione non sia possibile per qualsivoglia motivo, il presente accordo potrà essere risolto dal *Distributore* nella sua globalità in applicazione dell'art. 1456 cod. civ., fatto salvo il risarcimento al *Distributore* dei danni e l'impegno del *Concedente* di restituire al *Distributore* le somma ad esso dal *Distributore* già corrisposte.

Il *Concedente* si obbliga a consegnare al *Distributore* (presso la competente Direzione) l'elenco definitivo dei titoli di testa e di coda, copia dattiloscritta dei dialoghi definitivi, nonché cinque copie della dichiarazione sulle opere dell'ingegno (redatta su modello fornito dal *Distributore*) contenente l'elencazione di tutte le opere utilizzate nella produzione, ivi incluse le musiche.

Il *Concedente* si obbliga altresì, a fornire al *Distributore*, a proprie spese nel corso delle riprese un congruo numero di fotografie a colori ed in bianco e nero (unitamente ai relativi negativi afferenti alle riprese medesime, con particolare riguardo ai protagonisti), dei quali dovrà assicurare a suo carico al *Distributore* tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento, ivi compresi i cosiddetti "diritti derivati" e di merchandising – che potranno essere dal *Distributore* e dai suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa riprodotti e pubblicati in qualsiasi forma e modo e per l'illustrazione in ogni sede del programma. Le foto dovranno essere di ottima qualità.

6) GARANZIE, MANLEVE E LIBERATORIE DA PARTE DEL CONCEDENTE

Il *Concedente* si obbliga a stipulare accordi scritti (di cui darà copia al *Distributore*) con gli autori, gli artisti interpreti ed esecutori e con chiunque collabori in qualsiasi forma e modo alla realizzazione della produzione, che dovranno contenere pattuizioni dalle quali risulti tra l'altro ed in particolare che:

- 1) appartengono al *Concedente* tutti i diritti e i proventi indicati nel contratto;
- 2) l'equo compenso in favore degli autori e degli artisti interpreti della/e produzione/i, se ed in quanto dovuto, a fronte della diffusione televisiva della/e opera/e oggetto del presente contratto, via etere, cavo e satellite, sarà liquidato secondo le vigenti disposizioni di legge in materia e secondo gli accordi eventualmente perfezionati tra gli enti radiotelevisivi cessionari e/o aventi causa del *Distributore* e le categorie interessate.

In aggiunta all'equo compenso, eventualmente dovuto, null'altro essi avranno a pretendere dal *Distributore* e/o suoi cessionari e aventi causa ed, in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la produzione come previsto nel contratto, in particolare attraverso la comunicazione della stessa al pubblico via etere, via cavo, via satellite.

- 3) essi si obbligano a sottoscrivere qualsiasi atto ricognitivo dei diritti spettanti sulla produzione al *Distributore*.

Il *Concedente* espressamente garantisce al *Distributore* che l'intera produzione è libera da diritti di qualsiasi genere, che possano essere in contrasto con i diritti concessi al *Distributore* in virtù del contratto, da oneri e/o pretese di qualsivoglia ordine e natura che possano pregiudicare e/o limitare il pacifico godimento da parte del *Distributore* stessa dei diritti; che sussiste la libera disponibilità dei materiali consegnati, per assenza su di essi di oneri e/o vincoli reali e/o personali, esonerando il *Distributore* altresì da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo manlevata anche da qualsiasi onere o spesa derivante da controversie giudiziarie.

7) IMPORTO BLOCCATO

Il corrispettivo previsto a contratto deve intendersi "importo bloccato" ad ogni effetto, qualunque possa essere o risultare l'ammontare delle spese che saranno sostenute dal *Concedente* per la realizzazione della produzione, nonché per l'assolvimento degli obblighi dallo stesso assunti con riferimento a tutto quanto

forma oggetto del contratto.

Pertanto null'altro il *Distributore* dovrà corrispondere al *Concedente* per alcun titolo, causa o ragione, con riferimento a tutto quanto forma oggetto del contratto.

8) DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO E DEI RELATIVI CREDITI - DEROGHE

Il contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal *Concedente* a terzi in qualsiasi forma, modo né a qualunque titolo, fatta salva l'espressa deroga scritta da parte del *Distributore*.

Nel caso di violazione del divieto di cui al precedente comma sarà facoltà del *Distributore* risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., impregiudicato il risarcimento dei maggiori danni subiti dal *Distributore*.

9) TERMINI ESSENZIALI - FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL DISTRIBUTORE

I termini tutti indicati a contratto si intendono essenziali per il *Distributore*

Pertanto la mancata osservanza da parte del *Concedente* - salvo che non si tratti di eventi dovuti a caso fortuito e/o a forza maggiore che il *Concedente* non abbia in alcun modo concorso a determinare - anche di uno solo di essi darà al *Distributore* la facoltà di ritenere risoluto, in tutto o in parte, il presente accordo, salvo risarcimento del maggior danno, ferma restando la facoltà per il *Distributore* di richiedere al *Concedente* - a mezzo di lettera raccomandata, entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, in deroga all'art. 1457 cod. civ. - l'adempimento, restando a carico del *Concedente* l'obbligo del risarcimento del danno

10) CAUSE DI FORZA MAGGIORE - CASO FORTUITO

Se per caso fortuito o di forza maggiore non gli fosse possibile adempiere gli obblighi assunti secondo quanto previsto a contratto, il *Concedente* dovrà:

- darne documentata comunicazione al *Distributore* con lettera raccomandata da far recapitare al *Distributore* stessa entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento ostativo;
- inoltrare richiesta motivata di nuovi termini entro cui adempiere, che sarà valutata dal *Distributore* con la più ampia discrezionalità in vista:
- della proroga dei termini, ovvero
- della risoluzione del contratto, ovvero
- dell'esercizio da parte del *Distributore* della facoltà di recesso dal contratto ex art. 1373 cod. civ.

Ai fini delle presenti condizioni generali di contratto le espressioni "forza maggiore" o "caso fortuito" comprendono ogni fatto anche di terzi e della Autorità, imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal controllo delle parti, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili ai contraenti e che, per natura ed entità, sia di per sé tale da impedire l'adempimento o l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

11) NATURA DELL'ATTO NEGOZIALE

In nessun caso il contratto potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le parti.

Una parte contraente non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per le obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del contratto.

12) FORO COMPETENTE

Il presente contratto è sottoposto alla legislazione italiana.

Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo troverà applicazione la legislazione italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di _____

13) REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato - a cura e spese del *Concedente* - a tassa fissa, ai sensi dell'art. 25 d.lgs n. 28 del 22 gennaio 2004.